

Milano, 18 gennaio 2019

Alla cortese attenzione delle AZIENDE ASSOCIATE

CIRCOLARE TECNICA AIWA N. 1/2019

OGGETTO: Istanza di consulenza giuridica presentata da AIWA alla Agenzia delle Entrate in merito alla inapplicabilità dalla nuova disciplina dei voucher (Direttiva n. 1065 del 2015 e decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141) a quei buoni non idonei alla circolazione come il voucher welfare (ex art. 51, comma 3-bis, TUIR).

Nelle pagine seguenti (ALLEGATO 1) è pubblicato per intero il testo della consulenza giuridica inviata da AIWA alla Agenzia delle Entrate in merito alla inapplicabilità dalla nuova disciplina dei buoni corrispettivo ai c.d. voucher welfare.

L'istanza è stata trasmessa ai competenti uffici in data 27 dicembre 2018, il giorno prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 141 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo», al quale è rivolta l'attenzione della nostra Associazione.

Come noto, AIWA ha presentato le ragioni giuridiche a sostegno della tesi della inapplicabilità della nuova disciplina ai voucher welfare, che, pur essendo dei *voucher* aventi natura di titoli di legittimazione, non posseggono le caratteristiche del "buono corrispettivo" così come descritto dalla Direttiva europea e dal decreto legislativo di recepimento.

In questa sede è altresì opportuno evidenziare un passaggio della relazione illustrativa al decreto citato, nel quale il Legislatore ha ricordato che «in ossequio al considerando 6 della direttiva, **i buoni devono essere distinti dagli strumenti di pagamento**,

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.E. 97771650153



esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina in quanto già oggetto di una specifica normativa [D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11]. La distinzione tra un buono e uno strumento di pagamento si fonda sull'esistenza o meno di un diritto a ricevere beni o servizi; più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai buoni in quanto non includono tale specifico diritto, ma hanno l'unica finalità di effettuare il pagamento».

Nella relazione tecnica al decreto citato, **il buono** «è **stato inquadrato come mero titolo di legittimazione (art. 2002 c.c.)**. Il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione».

Dal combinato disposto di quanto sopra emergerebbe quindi che tutti i "voucher" aventi natura di titoli di legittimazione ex art. 2002 del cc. (ovvero, sia i buoni corrispettivo di cui al D. Lgs. n. 141/2018, che quelli esclusi dall'applicazione della direttiva come, ad esempio, i voucher welfare ed i buoni pasto), non possono essere qualificati come strumenti di pagamento e, quindi, non siano soggetti alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

Si invia la presente Circolare a tutti gli associati perché possano informare, quando opportuno, le aziende clienti.

AIWA continuerà l'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate perché sia fornita in tempi brevi una risposta, utile a uniformare e regolarizzare i comportamenti di tutti gli operatori sul mercato.

IL PRESIDENTE F.to Emmanuele Massagli



ALLEGATO 1

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO

Via Cristoforo Colombo 426C/D – 00145 Roma

ISTANZA DI CONSULENZA GIURIDICA

(Circ. Agenzia entrate n. 42 del 2011 – Provv. Dir. Agenzia entrate prot. n. 109929/2018)

La AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale), con sede a Milano (MI), piazza della Repubblica n. 26, 20124, (C.F. 97771650153) in persona del rappresentante legale pro tempore, Prof. Emmanuele Massagli (C.F. MSSMNL83A19F704L), nato a Monza (MB) il 19 gennaio 1983 (All. 1) e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, rappresentata ai fini del presente procedimento, giusta procura in calce (All. 2), dall'Avv. Gabriele Sepio del Foro di Roma (C.F. SPE GRL 72E17 H501X) e il Prof. Massimiliano Giorgi, Dottore Commercialista in Roma iscritto al numero AA_009269 (C.F. GRG MSM 62P26 H501K), anche disgiuntamente tra loro, con domicilio eletto presso lo Studio ACTA, sito a Roma (RM) in Via Latina 20, 00179 (tel. 06.7726471, fax 06.772647230, P.E.C. bfs@pec.bfsassociati.it), propone istanza di consulenza giuridica a codesta Spett.le Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo, esponendo quanto segue.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



SOMMARIO

SC)MM	ARIC)	4
1.	PRI	ЕМЕ	SSE	4
	1.1.	Ruo	Ruolo di AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale)	
	1.2.	Le 1	novità sul regime IVA dei buoni: Direttiva n. 1065 del 2016 e bozza di decreto	6
	1.3.	Ince	ertezza della nuova disciplina	15
2.	SO	LUZI	ONE PROSPETTATA DALL'ISTANTE	18
	2.1.	I Bu	Buoni nel welfare aziendale	
	2.2.	Inquadramento della fattispecie	19	
	2.3.		21	
	2.4. In subordine: il <i>voucher welfare</i> all'interno della nuova disciplina IVA dei buoni: du interpretativi			
	2.4.	1.	Regime applicabile in sede di trasferimento del buono monouso	25
	2.4.	2.	Pro rata	26
3.	CO	NCL	USIONI	27

1. PREMESSE

1.1. Ruolo di AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale)

A partire da dicembre 2016, è stata costituita AIWA (Associazione Italiana *Welfare* Aziendale), di seguito anche solo "l'Associazione", per volontà dei principali operatori che svolgono la propria attività nel mercato del *welfare* aziendale, settore che – come vedremo appresso - ha ricevuto un grande impulso

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



con le importanti e recenti modifiche apportate dal legislatore fiscale negli ultimi tre anni.

Tale Associazione si prefigge (All. 3), promuovendo la partecipazione dei propri associati: *a*) di studiare e promuovere la cultura del *welfare* aziendale e della cura del benessere dei dipendenti in azienda a livello nazionale e internazionale; *b*) di proporre ai decisori politici e alle parti sociali soluzioni legislative, amministrative, regolatorie e pattizie per rendere più efficace la normativa e la contrattazione collettiva in materia di *welfare* aziendale; *c*) di attivare proficue collaborazioni con similari associazioni di rappresentanza internazionali; *d*) di affrontare i problemi inerenti la comune attività degli associati, patrocinandone la soluzione nelle sedi competenti; *e*) di tutelare i diritti della Associazione e dei suoi associati, anche rappresentandoli sindacalmente presso le Autorità; *f*) di svolgere qualunque iniziativa connessa alla promozione ed allo sviluppo della comune attività imprenditoriale e associativa degli associati.

Più in particolare, l'Associazione promuove la cultura del *welfare*, del *wellness* e del *wellbeing* delle persone in azienda, accompagnando il corretto sviluppo di una delle più moderne leve di valorizzazione dei dipendenti e, di conseguenza, di incremento della competitività aziendale. Lo scopo principale di AIWA, dunque, è quello di diffondere la cultura del *welfare* aziendale per far comprendere alle aziende e a tutti gli altri soggetti interessati che "fare *welfare*" vuol dire maggiore soddisfazione del lavoratore e per questo maggiore competitività dell'impresa. Con l'intento di contribuire alla corretta crescita del settore – evitando il rischio di incorrere in uno sviluppo disordinato e disomogeneo da un punto di vista sia normativo che culturale – AIWA associa i principali operatori del mercato e li rappresenta istituzionalmente.

Fanno parte dell'Associazione quattordici aziende che rappresentano tutti gli ambiti del *welfare* aziendale e dei *fringe benefit*. Riunendo e rappresentando i



principali protagonisti di questo mercato (con una copertura del mercato pari a circa l'ottanta per cento), AIWA si propone come l'interlocutore privilegiato di istituzioni, politica e parti sociali per l'individuazione delle soluzioni legislative, amministrative e contrattuali favorevoli alla maturazione condivisa delle politiche di *welfare* attivabili in ogni luogo di lavoro.

Fatte tali premesse, in considerazione che l'Associazione rappresenta operatori che, tra le proprie attività, forniscono servizi che consentono l'attuazione dei piani di *welfare* aziendale anche legati alla produttività, mediante l'emissione di documenti di legittimazione (di seguito anche "*voucher welfare*"), intende proporre la presente istanza di consulenza giuridica in virtù della quale si vuole chiedere la conferma dell'esclusione o meno del buono in commento dalla nuova disciplina IVA introdotta con la Direttiva (UE) n. 1065 del 2016 – il cui contenuto sarà oggetto di esame nel successivo paragrafo.

1.2. Le novità sul regime IVA dei buoni: Direttiva n. 1065 del 2016 e bozza di decreto

Come noto, la Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 (Gazz. Uff. UE n. 177 del 1° luglio 2016, Serie L), di seguito anche la "Direttiva" (All. 4), ha apportato rilevanti modifiche concernenti il regime IVA dei *voucher*, introducendo gli artt. 30-*bis*, 30-*ter*, 73-*bis*, 410-*bis*, 410-*ter* alla Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio.

A questo proposito, per buono deve intendersi "uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative." Tali buoni possono presentarsi in forma fisica



o elettronica e, se in possesso delle caratteristiche essenziali, sorge l'obbligo di accettazione da parte del prestatore/cedente come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi¹. Solo i buoni che possono essere utilizzati per ottenere la fornitura di beni o servizi dovrebbero essere oggetto della norma europea. Infatti, gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi non dovrebbero essere oggetto di dette norme². Le disposizioni relative ai buoni non dovrebbero provocare modifiche al trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti di ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili³.

Nella più ampia categoria dei buoni, poi, la Direttiva ha individuato due distinte sottocategorie: i buoni monouso, anche detti "Single Purpose Voucher" (SPV), e i buoni multiuso, anche detti "Multi Purpose Voucher" (MPV).

Stando al tenore letterale della Direttiva, un buono monouso è "un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono." In riferimento ai due presupposti che qualificano il buono come monouso, ovvero la conoscenza congiunta (i) del luogo e (ii) dell'IVA dovuta al momento della sua circolazione, occorre effettuare alcune precisazioni.

Si ritiene che per "luogo" debba intendersi quello identificato ai sensi della Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio. In altri termini, perché sia applicabile la disciplina propria dei buoni monouso, appare necessario che sia individuato lo Stato ove si manifesta l'imposizione. E lo Stato ove si verifica il presupposto impositivo è individuato secondo le specifiche regole che presiedono all'individuazione del

¹ Considerando n. 6 della Direttiva.

² Considerando n. 4 della Direttiva.

³ Considerando n. 5 della Direttiva.



requisito territoriale, disciplinate appunto dalla Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio.

Riguardo all'IVA dovuta, invece, è necessario precisare, come si vedrà nei prossimi paragrafi, che il legislatore europeo ha previsto l'applicazione del nuovo regime dei buoni monouso solo in quei casi in cui vi è, per la prestazione sottesa, l'ordinaria applicazione del tributo per dare attuazione al principio di neutralità, con il corretto esercizio dell'obbligo di rivalsa e del diritto alla detrazione.

In altri termini, sulla scorta di tali elementi, la determinazione già al momento dell'emissione del buono monouso del luogo della cessione o della prestazione e dell'IVA dovuta consente di individuare nel momento del trasferimento del buono il verificarsi del presupposto di imposizione (nella normativa comunitaria) e del momento impositivo (nella normativa nazionale).

Venendo alla seconda tipologia di *voucher*, l'art. 1 della Direttiva, che introduce l'art. 30-bis alla Direttiva n. 112 del 2006, qualifica come "voucher multiuso" "un buono diverso da un buono monouso." In questo caso, il legislatore europeo ha preferito avvalersi di una categoria residuale per fornire la definizione del *Multi Purpose Voucher*. In altri termini, quando il luogo e/o l'IVA dovuta dell'operazione sottesa non sono certi, ogni trasferimento dello stesso non può dare luogo ad una operazione rilevante ai fini IVA.

Nello specifico, tale particolare forma di buono può consentire la fruizione di una serie di prestazioni o l'acquisto di diverse tipologie di beni per i quali non è possibile determinare l'IVA dovuta in occasione del trasferimento del *voucher*. Tale circostanza non permette l'insorgere del presupposto impositivo/momento impositivo in sede di emissione/circolazione del titolo e di conseguenza l'esigibilità IVA.

In questa sede e per quanto di nostro interesse, occorre solo aggiungere alcune precisazioni circa il momento impositivo nel *voucher* monouso.



In base all'art. 1 della Direttiva, che introduce l'art. 30-ter nella Direttiva n. 112 del 2006, è disposto che "ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti."

In questa ipotesi, quindi, "se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo." La fornitura dei beni e servizi è effettuata dal soggetto che materialmente fornisce beni e servizi al soggetto che emette il buono e non al consumatore finale che materialmente fruisce dell'operazione.

Inoltre, "se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce."

Infine, "Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo."

Ne consegue che, in caso il soggetto emittente sia diverso dal prestatore o cessionario ed il primo agisca in nome e per conto di altro soggetto passivo IVA, la cessione o la prestazione produce effetti nei confronti di quest'ultimo.

Esposto in breve il contenuto della Direttiva, occorre segnalare che il legislatore italiano ha (quasi) completato la fase di recepimento della normativa



europea. In particolare, con il C.D.M. n. 29 svoltosi in data 28 novembre 2018 (All. 5), è stato definitivamente approvato il decreto legislativo avente ad oggetto la trasposizione della Direttiva in commento (All. 6), ad oggi ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In breve, la bozza di decreto riporta la definizione generale di "buono" e dei suoi contenuti essenziali, ovvero l'obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi che andranno indicati sul buono o sulla documentazione allegata, unitamente alla identità dei potenziali cedenti o prestatori. È inoltre riportata la distinzione di buono voluta dal legislatore tra "monouso" e "multiuso". La categoria del buono multiuso, viene individuata sia dal decreto che dalla direttiva UE, con una definizione residuale. Si considera, infatti, multiuso quel buono per il quale, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile all'operazione sottesa. Pertanto, ogni suo trasferimento precedente all'utilizzo (cessione) è irrilevante ai fini IVA.

Nella prima categoria, invece, rientrano i buoni per i quali, in ogni suo trasferimento/cessione, è nota la "disciplina IVA" applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione di servizi sottesa. In altri termini, stando al testo della bozza e della relativa relazione, per integrare questo presupposto è necessario conoscere il regime IVA (incluso quindi ovviamente anche il luogo quale come criterio per regolare la territorialità dell'imposta) relativo all'operazione indicata nel buono.

La relazione illustrativa specifica anche che dovranno essere noti al momento della cessione del *voucher* monouso tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione, necessari per la relativa fatturazione (la prima bozza della relazione illustrativa specifica che debbono essere necessari natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione).



Come si dirà meglio nei prossimi paragrafi, si segnala che tale definizione differisce da quella fornita dalla Direttiva che invece identifica il buono monouso quando il luogo e l'IVA "dovuta" dell'operazione sottesa sono noti in ogni trasferimento dello stesso antecedente al suo utilizzo.

Sul punto, si segnala che la relazione illustrativa, tra le diverse esclusioni dalla disciplina IVA del *voucher*, comprende anche le prestazioni di gestori telefonici e la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, inclusa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972).

Fatte tali dovute premesse, occorre soffermarsi sulla effettiva portata della norma in commento che ha condotto la scrivente Associazione alla presente istanza di consulenza giuridica. Dalla sintetica disamina delle disposizioni contenute tanto nel testo della Direttiva quanto nel decreto legislativo di recepimento (ancora non pubblicato in G.U.), è possibile osservare quanto segue.

Le nuove regole comuni sul regime da applicare in caso di circolazione del buono introdotte a livello europeo hanno preso atto della circostanza che ad oggi le norme IVA sull'utilizzo dei buoni non sono sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale omogeneo comunitario, con conseguenze indesiderate per il buon funzionamento del mercato interno. Per tale ragione, al fine di garantire uniformità ed assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, è stato necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell'IVA. Ciò si è reso necessario per evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione nonché ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

In questo senso, è di tutta evidenza che la "preoccupazione" del legislatore europeo è stata di fornire regole comuni volte e disciplinare i passaggi intermedi



dei buoni, ovverosia i "passaggi di mani" soprattutto nei trasferimenti "intraunionali"⁴.

Tale preoccupazione emerge chiaramente in tutti i lavori preparatori acclusi al testo della Direttiva poi approvato dal Consiglio europeo.

A questo proposito, nel "COM(2012) 206 final" (All. 7)⁵, in riferimento ai fenomeni di doppia imposizione si legge che "Esistono tuttavia numerosi elementi atti a dimostrare che si tratta di un problema sistemico incontrato dalle imprese che cercano di sviluppare un modello imprenditoriale paneuropeo utilizzando i buoni. (...) Nel frattempo altri operatori, che intendono rispettare i loro obblighi fiscali, si asterranno semplicemente dallo sfruttare determinate possibilità commerciali, soprattutto a livello transfrontaliero, per il fatto che le conseguenze fiscali sono poco chiare."

Traendo spunto dalle numerose controversie sottoposte al vaglio dei Giudici europei lo stesso documento, al par. 3, precisa che "Le controversie riguardavano problemi nel calcolo dell'IVA sugli sconti, il trattamento dell'imposta a monte, i regali promozionali legati ai buoni, gli acconti in generale nonché il calcolo della base imponibile delle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni. Particolari problemi derivano dalla distribuzione dei buoni tramite catene di distributori, una pratica commerciale ampiamente diffusa che spesso comprende elementi transfrontalieri. Benché utili, le decisioni della Corte non hanno risolto definitivamente i problemi e, in assenza di chiarimenti più fondamentali e sistematici, un ulteriore ricorso alla Corte sulle questioni inerenti al trattamento

⁴ Si potevano avere dei casi di doppia non imposizione in cui ogni passaggio del buono non fosse assoggettato ad IVA, tanto nello Stato di emissione e circolazione del buono, quanto in altro Stato ove lo stesso è effettivamente utilizzato. Si potevano, altresì, avere casi in cui in un solo passaggio in uno degli Stato si poteva realizzare il momento impositivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della commissione sintesi della valutazione d'impatto.



IVA dei buoni appare inevitabile. La presente proposta è intesa a rimediare a tale situazione."

Dello stesso tenore è anche la relazione allegata alla Direttiva n. 1065 del 2016 (All. 8). In detto documento, è possibile leggere che "L'utilizzo di un buono in un'operazione imponibile può avere ripercussioni sulla base imponibile, sul momento dell'operazione e anche, in determinate circostanze, sul luogo dell'imposizione. L'incertezza sul trattamento fiscale appropriato può tuttavia rivelarsi problematica per le operazioni transfrontaliere e per le operazioni a catena nell'ambito della distribuzione commerciale dei buoni." E così per continuare ad affermare che "Spesso i buoni giungono nelle mani dei consumatori attraverso una catena di distributori (in particolare, i buoni prepagati per le telecomunicazioni). Anche in questo caso l'assenza di norme comuni ha portato ad un approccio frammentario, che talvolta comporta accordi locali caratterizzati da condizioni favorevoli e che ostacola lo sviluppo di modelli di business intraunionali."

Dai lavori preparatori e dalla relazione illustrativa, emerge che l'intento della normativa europea è stato di fornire regole comuni ai fini fiscali tese a considerare rilevanti IVA ogni passaggio/cessione del buono prima che lo stesso giunga nella disponibilità del consumatore finale. In altri termini, le nuove disposizioni intendono evitare che, attraverso normative differenti, si possano verificare distorsioni fiscali o forme artificiose di arbitraggio fiscale che utilizzino in modo distorto le differenti regole interne di ciascuno Stato sul regime IVA nella circolazione dei *voucher*.



Il buono (monouso⁶ o multiuso⁷), quindi, regolato dalle disposizioni europee (ed in fase di recepimento nel nostro ordinamento) è quel titolo che indica una o più operazioni e *che è in grado di circolare* all'interno di una catena più o meno ampia di distributori (soggetti passivi IVA). Al fine di evitare differenze di trattamento, il buono idoneo alla circolazione nel territorio europeo e/o *Extra*-UE e, quindi, avente una attitudine astratta ad essere ceduto per facilitare lo scambio di beni e servizi, dovrà soggiacere alle nuove disposizioni che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2019.

D'altronde, la *fictio iuris* riservata dal legislatore con specifico riferimento al buono monouso concerne proprio l'individuazione di un nuovo presupposto impositivo (nella direttiva europea) o di un momento impositivo anticipato (nella normativa nazionale) con conseguente esigibilità del tributo "anticipata" non tanto alla esecuzione materiale dell'operazione, bensì alle fasi antecedenti relative al trasferimento del titolo stesso, applicando, di fatto, il regime previsto per l'operazione sottesa. In questo modo, la circolazione a titolo oneroso del *voucher* permette, con regole certe, di preservare anche il principio di neutralità che governa il meccanismo dell'imposta sul valore aggiunto.

In questo, risulterebbe coerente con il nuovo sistema anche la fase precedente l'utilizzo del buono, ovvero la titolarità dello stesso da parte del consumatore/avente diritto, il quale privo dei requisiti di un soggetto passivo IVA risulterebbe ultimo soggetto di fatto inciso dal tributo con l'effettivo utilizzo.

⁶ Solo in questo caso si avrebbe una anticipazione della tassazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, giacché luogo ed IVA dovuta dell'operazione sottesa sono certi in fase di circolazione del buono.

⁷ In tale circostanza, come precisato, ogni trasferimento antecedente il suo utilizzo è irrilevante ai fini del predetto tributo.



1.3. Incertezza della nuova disciplina

Allo stato attuale, è bene precisare che il contesto normativo risulta ancora incerto sotto diversi aspetti, e questa rappresenta la principale ragione per la quale l'Associazione, su mandato dei propri soci, ha inteso proporre la presente istanza di consulenza giuridica. L'incertezza, in effetti, è causata da due circostanze all'indomani dell'applicazione delle nuove norme sui buoni.

Sebbene, come detto, il C.D.M. n. 29 abbia approvato definitivamente il testo del decreto legislativo, a circa dieci giorni dall'applicazione delle nuove regole, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A questo riguardo, è bene rammentare che la normativa europea deve essere recepita entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (che è peraltro il medesimo termine riportato anche nella "legge di delegazione europea 2016-2017", n. 163 del 2017). Appare utile riportare la normativa nazionale concernente il recepimento delle direttive europee. Sul punto, giova evidenziare che, in base all'art. 31, comma 1, legge n. 234 del 2012 "in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive."

Detti termini sono prorogati di ulteriori tre mesi "qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente."

Stando così le cose, il termine per il recepimento della direttiva n. 1065 del 2016 era fissato per il **31 agosto 2018**. Poiché detto termine non avrebbe consentito l'esame del testo in sede parlamentare, è stata applicata l'ulteriore proroga fissata per il **30 novembre 2018**. In assenza di un corretto e formale recepimento della Direttiva, lo Stato italiano, almeno secondo le disposizioni nazionali, risulta



inadempiente e si ritiene che la norma europea possa avere contenuto auto applicativo⁸. Tanto considerando il contenuto della Direttiva, quanto il contenuto

⁸ A questo riguardo, la prima norma da cui prendere le mosse è l'art. 288 TFUE, il quale dispone che "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi." Agli Stati destinatari della direttiva è imposto, in forza di quest'ultima, un obbligo di risultato, che deve essere adempiuto alla scadenza del termine fissato dalla direttiva stessa. Sulla possibilità di riconoscere effetti diretti alle disposizioni contenute nelle direttive, la Corte di Giustizia Europea nella sentenza nel caso "Van Duyn" del 1974 (C-41/74) ha per la prima volta sostenuto che "se è vero che i regolamenti, in forza dell'art. 189 [n.d.r. ora art. 288 TFUE], sono direttamente applicabili e quindi atti, per natura, a produrre effetti diretti, da ciò non si può inferire che le altre categorie di atti contemplate dal suddetto articolo non possano mai produrre effetti analoghi. Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall'art. 189 [n.d.r. ora art. 288 TFUE] alla direttiva l'escludere, in generale, la possibilità che l'obbligo da essa imposta sia fatto valere dagli eventuali interessati. In particolare, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, obbligato gli Stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell'atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario." Pertanto, la Corte di Giustizia riconduce gli effetti diretti della direttiva alla sussistenza di caratteri oggettivi propri delle disposizioni in essa contenute. Il mancato riconoscimento di un obbligo di applicazione delle previsioni della direttiva si porrebbe infatti in contrasto con il contenuto obbligatorio dell'art. 288 TFUE. Si deve ricordare che la Corte di Giustizia, nella sentenza Becker del 1982 (C-8/81), ha riconosciuto la portata immediatamente applicativa delle direttive cd. "self-executing", statuendo che "in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello Stato." Dunque, le persone fisiche o giuridiche possono far valere le situazioni giuridiche che discendono dalla direttiva, anche qualora questa non sia stata recepita dagli Stati. Il mancato recepimento della direttiva entro il termine ultimo stabilito nel provvedimento può comportare una condanna nei confronti dello Stato inadempiente e l'obbligo di risarcimento del danno patito dal cittadino leso dall'inadempimento (sentenza Corte di Giustizia Francovich del 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90). La Corte con sentenza Francovich precisa che, qualora lo Stato membro violi l'obbligo di raggiungimento del risultato disposto all'art. 288 TFUE, la piena efficacia di questa norma di diritto comunitario impone che il diritto al risarcimento sia riconosciuto ove ricorrano le seguenti condizioni: (i) il risultato prescritto dalla direttiva implichi l'attribuzione di diritti a favore dei singoli; (ii) il contenuto di tali diritti sia individuabile sulla base delle disposizioni della direttiva; (iii) sussista un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Occorre inoltre ricordare che, con la sentenza "Marleasing" del 1990 (C-106/89), la Corte di Giustizia ha introdotto il concetto di "interpretazione conforme", secondo il quale il giudice nazionale è tenuto ad interpretare il diritto interno alla luce dello scopo indicato nella direttiva. Anche la giurisprudenza costituzionale italiana, già a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, ha stabilito l'immediata applicabilità delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, riconoscendo l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare ogni normativa interna che risultasse confliggente con il testo comunitario. Il primato dell'ordinamento comunitario su quello



dello schema di decreto legislativo in attesa di pubblicazione (qualora l'esame della presente istanza avvenga a pubblicazione del testo del decreto) restano ancora incerti i confini applicativi delle nuove regole IVA sui buoni, in relazione alle fasi antecedenti all'utilizzo degli stessi, soprattutto quelli monouso per i quali è individuato un nuovo presupposto impositivo (nella normativa comunitaria) ovvero è anticipato il momento impositivo (nella normativa nazionale). A tal riguardo, l'assenza del recepimento - o se avvenuto, il mancato coordinamento come si vedrà con le norme interne in materia di imposta sul valore aggiunto - e di un documento di prassi precedente all'applicazione delle nuove regole sul corretto regime IVA dei buoni giustificano la richiesta di un chiarimento per il tramite della presente istanza di consulenza giuridica, con specifico riferimento a talune fattispecie particolari di buoni previste dall'ordinamento italiano.

A questo riguardo, ci si riferisce ai buoni introdotti nell'ambito del *welfare* aziendale e regolati dall'art. 51, comma 3-bis, TUIR, attuato dal D.M. 25 marzo 2016 (All. 9).

nazionale è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale anche con riferimento alle direttive nel caso in cui le disposizioni appaiano incondizionate e sufficientemente precise. Difatti, la Corte, introducendo il cd. "principio di auto-applicazione delle direttive" ne ha riconosciuto la immediata applicabilità dapprima con la sentenza n. 64 del 1990 e poi con la sentenza n. 168 del 1991, nella quale ha sostenuto che "la diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente il riscontro di alcuni presupposti sostanziali: la prescrizione deve essere incondizionata (sì da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), ed inoltre lo Stato destinatario - nei cui confronti (e non già nei confronti di altri) il singolo faccia valere tale prescrizione - deve risultare inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva."

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



2. SOLUZIONE PROSPETTATA DALL'ISTANTE

2.1. I Buoni nel welfare aziendale

Prima di descrivere con puntualità i principali schemi commerciali e giuridici nel settore del *welfare*, è necessario procedere con un breve inquadramento della fattispecie.

A questo riguardo, il buono welfare trae origine dalle novità introdotte dall'art. 1, comma 190, l. n. 208 del 2015 che ha inserito il nuovo comma 3-bis nell'art. 51, TUIR, il quale espressamente stabilisce che "Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 [del medesimo articolo 51, N.d.A.], l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale".

Le caratteristiche ed i limiti di utilizzo di tali documenti di legittimazione sono contenuti nel decreto ministeriale del 25 marzo 2016 con cui viene innanzitutto previsto, in virtù del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 6, che "Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare". I successivi commi 2 e 3 enucleano, poi, due specifiche fattispecie, la corresponsione di beni e servizi di valore non superiore complessivamente a euro 258,23 e l'effettuazione di servizi sostitutivi di mensa stabilendo per la prima che, in deroga al principio dell'unicità della prestazione o del bene, sia possibile indicare nel medesimo documento di legittimazione più beni e servizi "purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione" e confermando, per la seconda, l'esclusività



della disciplina prevista dal d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207 (ora art. 144, d.lgs. n. 50 del 2016, D.M. 7 giugno 2017).

Ciò che in questa sede preme segnalare è come, per espressa statuizione normativa, esso si sostanzi in un mero titolo di legittimazione alla fruizione di una data prestazione o alla consegna di un dato bene, di cui è del tutto inibita la circolazione – in virtù della titolarità ed incedibilità del documento – la monetizzazione, nonché l'integrazione del valore nominale in esso contenuto da parte del titolare (ovvero il lavoratore dipendente).

2.2. Inquadramento della fattispecie

Sulla scorta delle novità introdotte, i datori di lavoro si sono avvalsi di forme anche avanzate di servizi che permettessero una corretta ed immediata attuazione dei piani di *welfare* aziendale. La modalità più comune è quella di mettere a disposizione dei propri lavoratori una piattaforma *web* in grado di emettere documenti di legittimazione in forma tanto cartacea quanto elettronica contenenti l'indicazione di una specifica prestazione di servizi o cessione di bene o la possibilità di fruire di uno o più servizi o l'acquisto di uno o più beni nel rispetto della normativa pocanzi menzionata.

In tale contesto, si collocano gli operatori rappresentati dall'Associazione che si occupano di gestire dette piattaforme, inclusa l'emissione dei documenti di legittimazione.

Da un punto di vista contrattuale, il datore di lavoro e l'operatore stipulano un accordo secondo il quale il primo chiede di mettere a disposizione dei propri lavoratori la piattaforma *welfare*, nonché la generazione dei titoli di legittimazione resi, ovvero la fornitura di *voucher*.

I singoli lavoratori dipendenti del cliente del portale web hanno la possibilità di selezionare i benefit. In particolare, ciascun dipendente è titolare di un'area



personale sul portale. I *benefit* a disposizione del lavoratore/utente della piattaforma possono variare in base a successive pattuizioni derivanti dalla contrattazione sindacale o per scelta unilaterale del datore di lavoro. In questo caso, è premura del datore di lavoro/azienda cliente comunicare tali variazioni alla Società emittente.

Una volta operata da parte del lavoratore la selezione del *benefit*, viene emesso il titolo di legittimazione, il quale dà diritto a ricevere la prestazione di servizi o il bene prescelto. Tale titolo – nominativo fin dalla sua emissione – legittima solo il dipendente a ricevere la prestazione di servizi o il bene prescelto e non è suscettibile quindi di trasferimento o circolazione.

Nel contempo, la Società che gestisce la piattaforma ed emette i buoni e l'esercizio ove recarsi per spendere il buono (di seguito anche "esercizio affiliato" o "esercizio convenzionato") stipulano una convenzione quadro in base alla quale il secondo mette a disposizione i propri servizi ed i beni convenuti tramite la piattaforma gestita dalla Società emittente. In altri termini, l'esercizio affiliato ha la possibilità di inserirsi all'interno del *network* creato dalla Società emittente le proprie attività e prestazioni.

Le disponibilità delle prestazioni o dei beni da parte dell'esercizio affiliato non sono aggiornate in tempo reale sulla piattaforma e quindi <u>l'effettiva</u> disponibilità ad eseguire la prestazione è verificata esclusivamente al momento dell'esibizione del titolo presso l'esercizio affiliato.

Dunque, una volta che il lavoratore dipendente individua i *benefit* attraverso l'accesso alla piattaforma, viene emesso uno o più titoli di legittimazione contenente una o più servizi o prestazioni. Questi esibisce, quindi, presso l'esercizio affiliato il titolo di legittimazione per fruire della prestazione ivi indicata. Prima dell'esibizione del titolo, l'esercizio affiliato non è a conoscenza dell'emissione del titolo con l'indicazione della prestazione. Solo a seguito dell'esecuzione della prestazione, l'esercizio affiliato può chiedere a "rimborso" alla Società emittente il



valore facciale del titolo di legittimazione utilizzato dal lavoratore dipendente. In forza delle condizioni di convenzione, l'esercizio è tenuto alla esecuzione della prestazione indicata nel documento di legittimazione. In caso contrario, l'esercizio affiliato diviene inadempiente nei confronti della Società emittente. Nel caso in cui un esercizio affiliato accetti un titolo di legittimazione esibito oltre la scadenza del termine o comunque oltre l'anno solare, l'esercizio affiliato, in base alle condizioni contrattuali, non ha diritto al rimborso della prestazione effettuata.

Particolare importanza riveste, inoltre, la circostanza che, nell'eventualità in cui il dipendente "generi" un *voucher welfare*, ma per qualche motivo decida di non utilizzarlo – o sia impossibilitato a farlo – l'esercizio affiliato, non ricevendo alcun titolo di legittimazione, non avrà diritto ad alcun corrispettivo, a conferma del fatto che l'emissione del *voucher welfare* non rappresenta l'acquisto di una prestazione da rendere o la cessione di un bene da consegnare in futuro.

2.3. Esclusione del voucher welfare dalla nuova disciplina IVA dei buoni

In ragione delle considerazioni effettuate nei precedenti paragrafi, l'Associazione istante ritiene che i servizi offerti dagli operatori rappresentati in questa sede dalla stessa e riguardanti l'attuazione dei piani di *welfare* dei propri clienti anche mediante l'emissione dei titoli di legittimazione, di cui all'art. 51, comma 3-bis, del TUIR, non rientri nella nuova disciplina IVA dei *voucher* per due ordini di motivi.

In primo luogo, la normativa dei titoli di legittimazione nel *welfare* è una disciplina speciale (D.M. 25 marzo 2016) secondo la quale il titolo di legittimazione ha solo la mera funzione di identificare il possessore, ovverosia un lavoratore dipendente consumatore, ed eventualmente una (o più) prestazioni selezionata in una piattaforma. In seguito ed entro un certo limite temporale, detto buono viene esibito a riscatto per la fruizione dell'operazione sottesa.



Tale disciplina speciale ha la finalità di regolare non la circolazione ed il trasferimento del buono così snaturando i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, bensì di consentire un'attuazione più efficace (soprattutto per le piccole e medie imprese) dei piani di *welfare* mediante l'emissione di titoli di legittimazione.

In secondo luogo, il buono welfare quale titolo di legittimazione, non essendo cedibile, né integrabile con denaro in sede di riscatto ed essendo nominativo sin dalla sua emissione/generazione è intrinsecamente inidoneo alla circolazione. In altri termini, non è possibile la sua cessione ad altri soggetti (sia soggetti passivi IVA, sia consumatori finali) prima del suo utilizzo. Sin dall'origine, il buono welfare, sia esso contenente una unica prestazione identificata o un elenco di prestazioni o cessioni di beni da individuare in sede di utilizzo, non può circolare tra soggetti passivi all'interno di una catena di distributori ubicati all'interno del territorio nazionale o dislocati in uno o più stati UE o Extra-UE.

Tale speciale disciplina, infatti, è applicabile a particolari titoli di legittimazione utilizzabili solo dai soggetti indicati nei buoni. Tali connotazioni oggettive consentono di escludere dalla nuova disciplina IVA dei *voucher* il documento di legittimazione di cui all'art. 51, comma 3-bis, TUIR. Ciò sarebbe possibile in quanto la disciplina legale del *voucher* ai fini IVA, in effetti, intende regolare, con norme comuni, la cessione del buono tra soggetti passivi IVA soprattutto negli scambi transfrontalieri, al fine di evitare arbitraggi fiscali o fenomeni di doppia imposizione o di doppia non imposizione. Al contrario, la disciplina dei *voucher welfare* si riferisce a buoni differenti da quelli che regola la nuova direttiva IVA dei *voucher*.

Il *voucher* IVA previsto dalla Direttiva è un documento volto a consentire la circolazione e il trasferimento dei beni e servizi, come chiarito dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo e come risulta palesemente dalla stessa



Direttiva, in cui è introdotto un nuovo presupposto impositivo, quello del trasferimento di buoni monouso. Il buono IVA ha quindi una finalità completamente diversa dal *voucher welfare*: quest'ultimo serve ad attribuire a un soggetto individuato *ab origine* il diritto a ottenere determinate prestazioni e non è quindi trasferibile, mentre il *voucher IVA* serve proprio a trasferire il diritto a determinate prestazioni dall'emittente a soggetti non individuati *ex ante* che possono a loro volta trasferirlo a soggetti non determinati *ex ante* e così via (in una serie di trasferimenti di lunghezza non preventivabile).

Ciò posto, vi è motivo di credere che per i servizi individuati dai *voucher* welfare, dunque, il momento impositivo e dunque la relativa esigibilità del tributo si verificheranno in base agli ordinari criteri previsti per le prestazioni di servizi dai commi terzo e quarto dell'articolo 6 del d.P.R. n. 633 e, quindi, al momento del pagamento del corrispettivo al prestatore o, se precedente, a quello dell'emissione della fattura da parte dello stesso.

In base a quanto precede, l'Associazione istante chiede che l'Amministrazione confermi che il *voucher welfare* non rientri nella nuova disciplina IVA dei buoni. In effetti, la Direttiva invece chiarisce solo la fase di circolazione e distribuzione con consumatore non identificato.

In ragione di tali considerazioni, è possibile concludere che le nuove regole sono volte a disciplinare gli effettivi trasferimenti del buono prima che ne diventi il titolare/avente diritto un consumatore, per una corretta tassazione tra soggetti passivi nella catena di distribuzione volta esclusivamente a favorire l'acquisto di beni e la fruizione di servizi.

Stando così le cose, si chiede di evidenziare la rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto esclusivamente del momento di effettuazione della prestazione identificata tramite il *voucher welfare*.



2.4. In subordine: il *voucher welfare* all'interno della nuova disciplina IVA dei buoni: dubbi interpretativi

Nel caso in cui codesta Amministrazione non aderisca alla soluzione proposta dall'Associazione istante e quindi valuti di applicare la nuova disciplina IVA dei buoni anche alla fattispecie del *voucher welfare*, è necessario che fornisca alcuni chiarimenti in relazione ai seguenti dubbi interpretativi.

In particolare, a destare più preoccupazione è proprio la nuova disciplina dei buoni monouso che prevede l'anticipazione del momento impositivo alla sua emissione. L'applicazione di dette novità sulle comuni modalità di emissione e circolazione dei buoni, in relazione alle ordinarie regole di imposizione IVA europee e nazionali, determina incoerenze, distorsioni della concorrenza, doppie imposizioni.

A questo proposito, sarebbe opportuno limitare l'ambito di operatività della nuova disciplina dei *voucher* soltanto quando è sicuramente applicabile l'ordinario meccanismo dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'addebito e la detrazione. Si ritengono escluse le operazioni:

- (i) per le quali non è dovuta IVA;
- (ii) a cui sono applicabili regimi speciali.

Sul punto (i), in considerazione dell'ottavo Considerando della direttiva $Voucher^9$ il nuovo trattamento si ritiene escluso in relazione ad un trasferimento dei buoni l'IVA non sia esigibile perché la sottostante cessione di beni o prestazione di servizi è soggetta ad un regime speciale, la disciplina dettata per i buoni non deve

⁹ Tale Considerando evidenzia che "Qualora sia possibile determinare con certezza già al momento dell'emissione di un buono monouso il trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, l'IVA dovrebbe essere esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione del buono monouso."



trovare applicazione. Il regime dettato dalla direttiva *Voucher* non è, quindi applicabile:

- laddove l'IVA relativa alle operazioni sottese non è dovuta, come nel caso delle operazioni esenti o "escluse";
- quando la cessione dei beni o la prestazione di servizi non viene resa nell'ambito di un'attività rilevante ai fini IVA;
- nei casi in cui la cessione di beni o la sottostante prestazioni di servizi, cui il buono si riferisce, siano fornite da soggetti che pur essendo titolari di partita IVA utilizzano regimi che non prevedono l'addebito dell'IVA sulle operazioni da loro effettuate.

Quanto al punto (ii), si fa riferimento ai particolari regimi IVA nei quali l'imposta è dovuta in un solo passaggio ("monofase") e/o la base imponibile è determinata secondo specifiche regole¹⁰. In questo caso, si ritiene che detti regimi debbano essere esclusi, perché l'IVA è dovuta in un solo stadio della circolazione dei beni e dei servizi, mentre il regime dei buoni monouso prevede che l'IVA sia applicata ad ogni trasferimento del buono tra soggetti IVA. In conclusione, in tale contesto il regime IVA della cessione di detti *voucher* deve essere ricondotto fuori campo IVA, ex art, 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1972.

2.4.1. Regime applicabile in sede di trasferimento del buono monouso

Oltre a quanto finora osservato, restano ancora alcune ulteriori questioni applicative con riferimento al regime da applicare in sede di trasferimento dei buoni monouso.

¹⁰ Concetto in parte recepito dalla relazione illustrativa in riferimento alla esclusione dalla nuova disciplina del settore della telefonia cui trova applicazione un regime speciale IVA monofase. Tuttavia, ciò deve essere esteso anche ai restanti regimi speciali.



In tale ipotesi, è stato previsto che ogni trasferimento del buono in esame sia considerato come effettuazione della sottostante operazione; in conformità al principio di neutralità che informa il sistema dell'IVA, il trasferimento dei buoni monouso deve, quindi, soggiacere alla medesima imposizione cui soggiace l'operazione sottostante e ciò anche se il regime impositivo dell'operazione dipende da particolari qualità del fornitore (es. aliquota ridotta, esenzione soggettiva etc.). Pertanto, si chiede a Codesta Amministrazione di confermare l'impostazione illustrata dall'Associazione.

2.4.2. Pro rata

Con le nuove modifiche apportate dalla Direttiva n. 1065 del 2016, il momento rilevante ai fini IVA è l'emissione del buono. Nel caso in cui il buono contenga una prestazione esente, l'Associazione ritiene che non debba trovare applicazione il regime del cd. "pro rata" previsto dagli artt. 19 e 19-bis del decreto IVA. Presupposto per la limitazione del diritto alla detrazione in presenza di operazioni che danno il diritto alla detrazione ed operazioni esenti non è la mera esecuzione di operazioni esenti, bensì che l'attività svolta dia luogo ad operazioni esenti. Si ritiene che la norma non possa trovare applicazione nel caso che ci occupa, in quanto l'attività principale della Società emittente non dà luogo a prestazioni esenti, essendo queste eseguite materialmente da terzi soggetti afferenti al network, ovvero esercizi convenzionati e affiliati. In effetti, il soggetto "colpito" dal meccanismo del cd. pro rata è colui che svolge un'attività che dà luogo ad operazioni esenti ovvero l'effettivo prestatore del servizio. Se in ciascun passaggio si dovesse applicare detto meccanismo senza il rispetto del menzionato principio si potrebbe ledere il principio di neutralità. Si chiede pertanto che sia confermata la posizione illustrata dall'Associazione.

Piazza della Repubblica 26, 20124 Milano +39 02 56569408 www.aiwa.it - segreteria@aiwa.it @aiwa_welfare C.F. 97771650153



3. CONCLUSIONI

Pertanto, la **AIWA** (**Associazione Italiana** *Welfare* **Aziendale**), *ut supra* rappresentata, e domiciliata

CHIEDE

a codesta Spett.le Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo di confermare l'inapplicabilità dalla nuova disciplina dei *voucher* (Direttiva n. 1065 del 2015 e decreto legislativo in corso di pubblicazione in G.U.) a quei buoni non idonei alla circolazione come il *voucher welfare* (*ex* art. 51, comma 3-*bis*, TUIR). Diversamente, fornire i dovuti chiarimenti circa il corretto trattamento IVA da adottare.

Roma, 27 dicembre 2018

F.to Emmanuele Massagli PRESIDENTE AIWA